



LEGA PRO

COMUNICATO N. 80/DIV – 17 MARZO 2026

80/419

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 13, 14, 15 E 16 MARZO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14, 15 e 16 Marzo 2026

13^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE
ALCIONE MILANO
CITTADELLA
L.R. VICENZA
LECCO
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PERGOLETTESE
TRIESTINA
VIRTUS VERONA

GIANA ERMINIO 0-1
UNION BRESCIA 0-0
DOLOMITI BELLUNESI 2-1
INTER U23 2-1
NOVARA 0-0
PRO PATRIA 1-0
TRENTO 3-2
ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1
PRO VERCELLI 2-3
RENATE 2-2

GIRONE B

AREZZO
FORLÌ
GUBBIO
LIVORNO
PINETO
PONTEDERA
SAMBENEDETTESE
TORRES
VIS PESARO
RIPOSA: PIANESE

PERUGIA 1-1
JUVENTUS NEXT GEN 2-2
ASCOLI 1-3
CARPI 2-2
BRA 2-1
GUIDONIA MONTECELIO 0-1
CAMPOBASSO 0-1
RAVENNA 2-2
TERNANA 1-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA
AZ PICERNO
BENEVENTO
CASARANO
CASERTANA
CROTONE
GIUGLIANO
LATINA
POTENZA
TEAM ALTAMURA

SORRENTO 3-2
TRAPANI 1-1
FOGGIA 1-0
COSENZA 2-1
MONOPOLI 2-1
SALERNITANA 0-1
ATALANTA U23 3-1
SIRACUSA 2-1
CAVESE 2-2
CATANIA 1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 16 e 17 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
"

GARE DEL 13, 14, 15 E 16 MARZO 2026



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, LECCO, L.R. VICENZA, PONTEDERA, POTENZA, SAMBENEDETTESE, SORRENTO, TERNANA, VIRTUS VERONA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

GARA PONTEDERA – GUIDONIA MONTECELIO DEL 14 MARZO 2026

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, con l'assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, vista la relazione e il relativo supplemento redatti dai componenti della Procura Federale

osserva quanto segue

Al termine della gara in oggetto, tutti i calciatori del PONTEDERA indicati nella distinta di gara si posizionavano, rimanendo sul terreno di gioco, nei pressi del settore Gradinata Nord occupato dai loro tifosi. In quel frangente, i sostenitori del PONTEDERA (circa 70 dei presenti) insultavano i calciatori e pretendevano, a più riprese, che i giocatori della loro squadra si spogliassero delle maglie indossate, ritenendoli non degni di portarle.

A seguito della reiterata insistenza, tutti i giocatori, dopo aver rimosso i cartelloni pubblicitari, si avvicinavano al divisorio che delimita il Settore occupato dai loro tifosi e, dopo essersi spogliati della maglia, aderivano alla richiesta consegnandola loro. Seguivano poi momenti di forte tensione, dai quali scaturiva anche un acceso diverbio tra tifosi e calciatori; in particolare, il capitano della squadra KABASHI ELVIS veniva offeso ed egli reagiva rispondendo ai tifosi. Inoltre, i calciatori venivano minacciati gravemente dai tifosi.

Ad avviso di questo Giudice, il comportamento dei calciatori viola la disposizione di cui all'articolo 25, comma 9 C.G.S. in quanto gli stessi hanno intrattenuto interlocuzioni per un rilevante lasso di tempo con i sostenitori, mentre questi li insultavano e inveivano nei loro confronti, ed hanno altresì adempiuto alla richiesta intimidatoria e denigratoria di spogliarsi delle maglie indossate.

Per i motivi esposti, questo Giudice ritiene pertanto di dover comminare, in applicazione degli articoli 4, 25, comma 9, e 13, comma 2, le seguenti sanzioni.

A carico dei calciatori della Società PONTEDERA che hanno consegnato la maglietta ai tifosi, come di seguito specificati, **la sanzione di € 500 DI AMMENDA:**

SARACCO UMBERTO, LEO DANIEL COSIMO, FAGGI FILIPPO, KABASHI ELVIS, SAPOLA MOTIEJUS, VITALI PABLO, PAOLIERI LAPO, BUCANCIL NABIAN HERCULANO, KANDJE MBAMBI JEREMY, YEBOAH ANKRAH PHILIP, BIAGINI VALERIO, DELL' AQUILA FRANCESCO, STRADA NICCOLO, GIACOMELLI RAPHAEL, EMMANUELLO SIMONE, MANFREDONIA MATTEO, BUFFON LOUIS THOMAS, PIETRELLI RICCARDO,

LUGANO THIAGO MATIAS, WAGNER CANABAL GUILLERMO FEDERICO, RAYCHEV ADRIAN ILIANOV, BEGHETTO LORENZO e CAPONI ANDREA.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

CROTONE

A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90% dei 1.048 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato all'8° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi al termine della gara dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale sopra il tunnel che conduce agli spogliatoi, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver sputato all'indirizzo dei calciatori avversari mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, così provocando la reazione di uno dei calciatori.

Valutate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare deprecabilità della condotta sub B), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. al 2° minuto della gara, fatto esplodere, nel proprio Settore, tre petardi, senza conseguenze;

2. al 28° minuto della gara, lanciato, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver acceso cinque fumogeni nel proprio Settore provocando il danneggiamento della struttura in muratura a sostegno di quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c, documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al termine della gara, nell'ambito dei festeggiamenti per la promozione conseguita, tre fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 34° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica semivuota sul terreno

di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

ALCIONE MILANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, circa duecento aeroplanini di carta e venti bottigliette di plastica vuote, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

FORLÌ per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, in quanto la rete era sganciata dalla traversa e si rendeva necessario sistemarla.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

INTER U23 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato una parte del muro sul quale era applicata una protezione in plastica all'interno dello spogliatoio ospiti.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 94° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, circa cento fra bicchieri vuoti e bottigliette di plastica vuote, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

(r. proc. fed.).

POTENZA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato:

1. al 62° minuto della gara, il 50% circa dei 1045 presenti, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto una volta;
2. al 69° minuto della gara, l'80% circa dei 1045 presenti, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

SALERNITANA per avere i suoi sostenitori (circa il 90% dei 508 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato al 21° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari.

Valutate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

TRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20% dei 315 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 22° minuto del primo tempo e al 18° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.

proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **6 APRILE 2026**

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale n. 2, in quanto:

- 1.si alzava ripetutamente dalla panchina, proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato;
2. nonostante il primo richiamo verbale, continuava nelle proteste, uscendo dall'area tecnica per manifestare platealmente il proprio dissenso nei loro confronti;
- 3.dopo la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a protestare.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale, sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **31 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CRIPPA MASSIMO (RENATE)

per avere, al 50° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, applaudeva ironicamente proferendo una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

PIOVANI EDOARDO (UNION BRESCIA)

per avere, tra il primo e secondo tempo, all'interno dei locali spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Assistente Arbitrale n. 2, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **31 MARZO 2026**

PERNA FRANCESCO (COSENZA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

ROSSI MASSIMILIANO (PERUGIA)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall'area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CAPPELLA ALESSIO (POTENZA)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre l'Arbitro si dirigeva alla zona di revisione, usciva dall'area tecnica e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ROCCHI MARCO

(GUIDONIA MONTECELIO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCOTTO FELICE (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)

GINESTRA CIRO

(GUIDONIA MONTECELIO)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dei componenti la Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI GENNARO FRANCESCO (GUIDONIA MONTECELIO)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dei componenti la Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRAMBILLA MASSIMO (JUVENTUS NEXT GEN)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ARALDI GRAZIANO (CARPI)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MARINO MICHELE (TRAPANI)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva ritardando così le operazioni di revisione.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta

in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

AUDINO IVAN (LECCO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per protestare con veemenza, urlando e sbracciandosi nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DUBICKAS EDGARAS (TERNANA)

per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, dapprima gli tirava i capelli e successivamente lo colpiva con una gomitata all'altezza della spalla, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura dei gesti perpetrati e l'essere gli stessi posti in essere a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PITTINO TOMMASO (DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di contendergli il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della caviglia, senza procurargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compreso il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell'art 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo il triplice fischio, correva con fare minaccioso verso di lui fino ad arrivare a circa un metro di distanza, proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SANTARELLI LORENZO (GIUGLIANO)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, usciva dall'area tecnica per festeggiare, lanciava il pallone in mezzo al campo e

proferiva frasi offensive nei loro confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (calciatore di riserva).

FELICIOLO GIANFILIPPO

(PRO PATRIA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina gesticolando e proferendo parole offensive e irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore sostituito, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (VII INFR)

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA

(SALERINITANA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto:

A) nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irrispettosa nei loro confronti;

B) nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo stratonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all'intervento dei dirigenti della propria squadra.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GUCCIONE FILIPPO

(AREZZO)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO

(LATINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VARELA DJAMANCA MUHAMED

(AREZZO)

SERIFO

BERNARDI EDOARDO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

NICOLETTI MANUEL

(ASCOLI)

BIANCHI SEBASTIANO

(AZ PICERNO)

SGANZERLA RICCARDO

(BRA)

GOMEZ GUIDO

(CROTONE)

OWUSU AUGUSTO SEDORF

(JUVENTUS NEXT GEN)

KHAILOI OMAR

(NOVARA)

BANE ABDOUL HATE

(PERGOLETTESE)

POSTIGLIONE NICCOLO

(PINETO)

CALI' MICHELE

(RENATE)

QUIRINI ETTORE

(SALERINITANA)

RICCARDI PASQUALE

(SIRACUSA)

POLI FABRIZIO

(TEAM ALTAMURA)

PAGANINI LUCA

(VIS PESARO)

PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

ROSSINI MATTEO (CARPI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(CATANIA)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
ERRICO ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
LADINETTI RICCARDO	(PERUGIA)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROSSONI STEFANO GIOVANN	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(ASCOLI)
OUKHADDA SHADY	(CASERTANA)
DI AW DAVIDE DJILY	(CITTADELLA)
TESSIORE ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
AMERIGHI PATRIZIO IGOR	(INTER U23)
METLIKA ANTONIO	(LECCO)
GEMELLO LUCA	(PERUGIA)
BURRUANO ANGELO	(PRO VERCELLI)
TENKORANG JOSHUA	(RAVENNA)
TASCONE MATTIA	(SALERNITANA)
D'URSI EUGENIO	(SORRENTO)
ARONICA GIOVANNI	(TRAPANI)
SILVESTRI TOMMASO	(TRIESTINA)
TONETTO MATTIA	(TRIESTINA)
ARMATI LORIS	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(ASCOLI)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
HAMLILI ZACCARIA	(LIVORNO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GALLI GIORGIO	(ALCIONE MILANO)
SCOGNAMILLO STEFANO	(BENEVENTO)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
ZAMMARINI ROBERTO	(GIUGLIANO)
MASTRANTONIO DAVIDE	(LATINA)
VITALI PABLO	(PONTEDERA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MARTINELLI LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
BELLODI GABRIELE	(AZ PICERNO)

PUGLIESE SAMUEL
LOMBARDI LORENZO
GEGA ERTIJON
PIERACCINI SIMONE
DE RISIO CARLO
VITALE VINCENZO
DI BITONTO ALESSANDRO
BATTISTINI MATTEO
BONASSI LUCA
TREMOLADA MARCO ANDREA
MATINO EMMANUELE
TOURE MOUSSA
COLOMBINI LORENZO
FOSSATI MARCO EZIO
LAMESTA ALESSANDRO

(AZ PICERNO)
(CARPI)
(CASARANO)
(CATANIA)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(LECCO)
(LIVORNO)
(PERGOLETTESE)
(SALERNITANA)
(SAMBENEDETTESE)
(SORRENTO)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCUDERI GIULIO
BOFFELLI ANDREA
LAKTI ERALD
SALINES EMMANUELE
LLANO MASSA MANUEL TADEO
PEZZELLA SALVATORE
FIORDILINO ANTONIOLUCA
MARENCO FILIPPO
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN
IENCO SIMONE
SCHIRONE LUCA
FAGGI FILIPPO
COMI GIANMARIO
DONATI GIULIO
ALFIERI VINCENZO
CANDELLORI KEVIN
PARIGINI VITTORIO
SABBATANI ANTONIO
SILLETTI ENRICO
PEDICILLO LEONARDO

(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(INTER U23)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARONI RICCARDO
PLESCIA VINCENZO
TODISCO GIANMARCO
DELLA MORTE MATTEO
OLIVIERI EDOARDO
FERRARA ANTONIO
TROMBETTA MICHELE
FRASCATORE PAOLO
PARIGI GIACOMO
CASALI MICHELE
RICCARDI DAVIDE
PAOLIERI LAPO
PETRUNGARO LUCA

(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(COSENZA)
(FORLÌ)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LATINA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)

POGLIANO CESARE
SASSARO ALESSANDRO
DONNARUMMA ANTONIO
D'ALTERIO FRANCESCO PIO
MASTINU GIUSEPPE
NINA CHRISTIAN
CANDELARI PIETRO
TONUCCI DENIS

(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(SALERNITANA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

RENZI ALESSANDRO
TALIA ANGELO
PALUMBO FRANCESCO
ORLANDO FRANCESCO
BIASIO ERIC
MENDES MURILO OTAVIO
KONATE ISMAEL
OYEWALE SULAIMAN
VINCIGUERRA ALESSANDRO
BANI CRISTIANO
MECCARIELLO BIAGIO
NUNZIATINI FRANCESCO
ORTISI PASQUALINO
VIMERCATI ALESSANDRO
MULLIN JAMAAL WILHEM JOEL
VENTRE ALESSANDRO

(AREZZO)
(BENEVENTO)
(CASARANO)
(CAVESE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(LECCO)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(RAVENNA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)

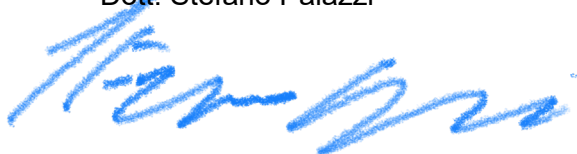
AMMONIZIONE (I INFR)

NANNI NICOLA
SPALTRO RICCARDO
TARANTINO JACOPO
BALDASSIN LUCA
AGAZZI DAVIDE
PITTI ENEA
LATTANZIO ALBERTO
BROH JEREMIE DELPHIN
SCAGLIA SIMONE
MESSAGGI CLAUDIO
MAISTO FRANCESCO
DEL FAVERO MATTIA
POLUZZI GIACOMO
CABIANCA EDDY
RICCI FEDERICO
TRAINOTTI ANDREA
LERCO SAMUELE

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(SALERNITANA)
(SORRENTO)
(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 17 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani